

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Ucraina

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 30 ottobre 2000, tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2617

¹ RS 101

² FF 2001 1444